



Giuseppe Cioffi
NOTAIO

06049 Spoleto - Via C. Bandini, 4
Tel. 0743/220934
Cell. 349/8713013
giuseppe.cioffi@notariato.it

ALLEGATO "A" AL Repertorio n.

Raccolta n.

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione riconosciuta denominata: **"AMICI DI SPOLETO A.P.S. - E.T.S."** o in forma estesa **"AMICI DI SPOLETO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**.

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Spoleto (PG), in Via Arco di Druso numero 37.

Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative; al riguardo, l'istituzione di sedi secondarie, ai i sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall'organo amministrativo o da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata, potendo però essere sciolta anticipatamente ai sensi di legge.

ARTICOLO 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ E OGGETTO

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione nell'esclusivo perseguimento di finalità sociale, si propone di sviluppare rapporti di amicizia e collaborazione con persone o enti, sia dell'Italia che di tutte le altre nazioni, al fine di valorizzare la storia, i monumenti d'arte, le bellezze naturali della città di Spoleto diffondendone la conoscenza e favorendo il progresso e l'incremento delle molteplici attività della città; in tale quadro l'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs n.117/2017:

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

	gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa; organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	3) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa.	
	L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo,	
	nell'ambito delle attività di interesse generale sopra	
	riportate, potrà svolgere, organizzare le seguenti iniziative:	
	A) Lex Spoletina - attribuzione a persone fisiche o giuridiche	
	che abbiano contribuito alla concreta difesa del patrimonio	
	storico, culturale, ed ambientale di Spoleto alla conoscenza	
	della città ed allo sviluppo della sua economia. La Lex	
	consiste nella riproduzione di un cippo in pietra del III se	
	A. C. che riporta norme a salvaguardia dei boschi sacri,	
	rinvenuto nel territorio spoletino nel secolo XIX.	
	- 3 -	

	L'attribuzione avverrà secondo il regolamento adottato dal	
	Consiglio Direttivo.	
	B) Corso propedeutico di giornalismo "Walter Tobagi" - rivolto	
	ai giovani studenti delle scuole medie superiori di	
	Spoleto; Il Corso propedeutico di giornalismo "Walter Tobagi",	
	prevede conferenze dedicate al tema della comunicazione e del	
	giornalismo.	
	C) Spoleto Segreta e Sotterranea - esplorazione degli angoli	
	nascosti, tra curiosità, bellezza e racconti inediti sulla	
	città alla scoperta di straordinarie opere d'arte.	
	D) Conferenze su temi di attualità - organizzazione di	
	dibattiti, tavole rotonde, incontri con personalità del mondo	
	della cultura letteraria, artistica, scientifica religiosa su	
	argomenti suggeriti dalle esigenze del momento e così	
	contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico,	
	culturale e ambientale ed alla conoscenza della città avendo	
	incorporato nell'anno 2015 (duemilaquindici) La Società di	
	Cultura "G. Polvani".	
	E) Restauri di beni architettonici della città per la tutela	
	e la conservazione dei beni culturali.	
	F) Collana della Memoria - ricerche e pubblicazioni relative	
	a fatti ed avvenimenti al fine di conservarne la memoria.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività di interesse	
	generale, la associazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1,	
	Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente	
	- 4 -	

	dell'attività di volontari dei propri associati.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il	
	proprio tempo e le proprie capacità.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate dall'associazione le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da	
	apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli	
	associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo	
	forfettario.	
	L'Associazione assicura i propri volontari contro gli	
	infortuni e le malattie connesse allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	La associazione può esercitare altre diverse attività, anche	
	commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e	
	strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto	
	e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme	
	delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle	
	attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i	
	limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del	
	-5-	

	Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi	
	dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, numero 400.	
	Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività	
	diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.	
	L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo	
	4 del D.Lgs n.117/2017, realizza le attività di interesse	
	generale sopra individuate con modalità erogativa,	
	mutualistica, economica, secondo le determinazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 5 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di complessivi Euro	
	48.006,00 (quarantottomilasei virgola zero zero).	
	Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate	
	dagli associati, è costituito:	
	- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;	
	- da riserve costituite con le eccedenze di bilancio;	
	- da erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore	
	dell'associazione;	
	- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	- 6 -	

	A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto	
	previsto dall'articolo 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e	
	solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento	
	delle attività di interesse generale e per il raggiungimento	
	delle finalità di cui all'articolo 4 (quattro). In ogni caso,	
	il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci	
	si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del	
	numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del	
	numero degli associati.	
	ARTICOLO 6 - I BENI	
	I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati	
	mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati	
	mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad	
	essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni	
	mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono	
	elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede	
	dell'associazione e può essere consultato dagli associati.	
	ARTICOLO 7 - RACCOLTA FONDI	
	La associazione può realizzare attività di raccolta fondi	
	anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	- 7 -	

	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale, anche	
	attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e	
	contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità	
	alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro	
	e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui	
	all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 8 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori, collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	- 8 -	

	retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per	
	cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51	
	D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h),	
	Codice del Terzo Settore;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati	
	o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi	
	amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi	
	titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai	
	soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
	dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed	
	ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto	
	dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5	
	Codice del Terzo Settore;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	- 9 -	

	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia	
	e delle Finanze.	
	ARTICOLO 9 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	Ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, in caso di	
	estinzione o scioglimento della associazione, il patrimonio	
	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano	
	analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in	
	assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.	
	ARTICOLO 10 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	
	L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni	
	destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti	
	di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di	
	cui all'articolo 10 Codice del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 11 - LAVORO RETRIBUITO	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	- 10 -	

	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche	
	dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto	
	dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento	
	dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) dl numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del	
	numero degli associati conformemente a quanto stabilito	
	dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 12 - NUMERO E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.	
	Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con	
	referimento alle condizioni economiche e discriminazioni di	
	qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.	
	Si applica l'articolo 35, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone	
	fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di	
	lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al	
	cinquanta per cento del numero delle Associazioni di	
	promozione sociale, che intendono contribuire al	
	raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente	
	- 11 -	

	Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:	
	1) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;	
	2) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.	
	La partecipazione alla vita associativa non potrà essere	
	temporanea.	
	Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro	
	rappresentante.	
	Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al	
	Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con	
	l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:	
	a) nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche,	
	luogo e data di nascita, luogo di residenza, o sede per le	
	persone giuridiche, indirizzo email su cui ricevere tutte le	
	comunicazioni sociali;	
	b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al	
	presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.	
	E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione	
	deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il	
	Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le	
	attività di interesse generale svolte. La deliberazione di	
	ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro	
	degli associati.	
	In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della	
	- 12 -	

	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare	
	ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea	
	Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella	
	successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.	
	ARTICOLO 13 - DIRITTI E DOVERI ASSOCIATI	
	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta	
	l'elettorato attivo e passivo.	
	Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere	
	permanente, e può venir meno solo nei casi previsti	
	dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di	
	associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino	
	tale principio, introducendo criteri di ammissione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci	
	dell'Associazione.	
	Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto	
	nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello	
	statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi	
	direttivi dell'associazione.	
	L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti <u>diritti</u> :	
	a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	b) votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro	
	- 13 -	

	associati;	
	c) accedere alle cariche associative;	
	d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.	
	L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti <u>obblighi</u> :	
	a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue	
	finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote	
	periodiche per le varie attività;	
	c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e	
	gli organi dell'Associazione.	
	ARTICOLO 14 - QUOTA ASSOCIATIVA	
	Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di	
	associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed	
	all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali.	
	La quota associativa deve essere versata entro i termini	
	previsti, pena la decadenza dello status di associato per	
	morosità.	
	L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di	
	finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento	
	originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare	
	versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.	
	ARTICOLO 15 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	Lo status di associato si perde per recesso, morosità,	
	- 14 -	

	esclusione, morte dell'associato ed estinzione o scioglimento	
	dell'associazione.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza	
	condizioni o limiti. Chi intende recedere dall'associazione	
	deve comunicare in forma scritta, mediante lettera	
	raccomandata o posta elettronica certificata, la sua	
	decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una	
	apposita deliberazione da comunicare adeguatamente	
	all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo	
	scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre)	
	mesi prima.	
	La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di	
	recesso non può essere ceduta.	
	L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso	
	della propria partecipazione al patrimonio.	
	La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo in caso di mancato versamento della quota	
	associativa annuale entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'inizio dell'esercizio sociale.	
	Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli	
	associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere	
	al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova	
	domanda di ammissione ai sensi dell'articolo 12 (dodici) del	
	presente Statuto.	
	Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:	
	- 15 -	

	A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente	
	Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali;	
	B) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o	
	materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o	
	iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o	
	tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.	
	Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a	
	maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso	
	tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli	
	associati, la quale, se non appositamente convocata, nella	
	successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.	
	In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non	
	devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.	
	Gli associati superstiti possono continuare l'attività	
	associativa con gli eredi, a condizione che questi vi	
	acconsentano.	
	L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al	
	rimborso delle quote associative versate.	
	ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE	
	È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la	
	quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'articolo	
	35, comma 2, Codice del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	- 16 -	

	- Assemblea degli associati;	
	- Consiglio Direttivo;	
	- Presidente;	
	- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge	
	(superamento limiti ex art.30, D. Lgs. n. 117/2017) o se	
	facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;	
	- Organo di di Revisione, solo se obbligatorio per legge	
	(superamento limiti ex art.30, D. Lgs. n. 117/2017) o se	
	facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo	
	dell'Associazione. L'Assemblea è composta dagli associati	
	dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in	
	regola con il versamento della quota sociale, ove prevista,	
	rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni	
	legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche	
	se non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo	
	ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne	
	facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle	
	materia da trattare, almeno un decimo degli associati; in	
	questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta	
	- 17 -	

	giorni dalla richiesta.	
	La comunicazione della convocazione deve essere effettuata,	
	almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima, in forma scritta con qualunque mezzo	
	(consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax e posta elettronica	
	certificata) purché vi possa essere un riscontro scritto	
	dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del	
	giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la	
	data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda	
	convocazione.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o,	
	in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a	
	presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al	
	fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e	
	garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente può	
	ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti,	
	di persone non associate al fine di consentire ai presenti	
	l'informazione necessaria al consapevole esercizio del	
	diritto di voto.	
	In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da	
	intendersi per teste.	
	- 18 -	

	Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche	
	sociali che sono elette a scrutinio segreto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. Ciascun associato può	
	rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di	
	numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque	
	associati in caso di numero di associati non inferiore a	
	cinquecento.	
	L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per	
	corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile	
	verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria,	
	anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipassero	
	tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e	
	dell'Organo di Controllo.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E'	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e	
	lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli	
	altri casi.	
	I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e	
	sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, ovvero sono	
	ricevuti da un Notaio nei casi previsti dalla legge o, qualora	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, rimangono	
	- 19 -	

	disponibili agli associati attraverso canali telematici,	
	almeno dieci giorni successivi all'Assemblea, oltre ad essere	
	trascritti nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati.	
	Al fine di rendere tali verbali maggiormente accessibili agli	
	eventuali soci interessati l'Associazione cercherà di	
	garantire sempre anche l'archiviazione elettronica di tali	
	documenti, in modo che siano accessibili (con password) da	
	ogni componente del consiglio direttivo in modalità	
	telematica.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di	
	partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità	
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione degli associati favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni degli associati.	
	ARTICOLO 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	All'assemblea spettano i seguenti compiti:	
	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- 20 -	

b)	nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
c)	approva il bilancio;	
d)	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
e)	delibera sull'esclusione degli associati;	
f)	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
g)	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
h)	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
i)	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza;	
l)	determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.	
	ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
	- 21 -	

	elettronica, purch� sia possibile verificare l'identit�	
	dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilit�, gli amministratori non	
	hanno diritto di voto.	
	ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto con la presenza	
	di almeno met� pi� uno degli associati e il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la	
	liquidazione nonch� la devoluzione del patrimonio con il voto	
	favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	L'assemblea pu� essere regolarmente costituita in seconda	
	convocazione secondo le medesime modalit� della prima.	
	ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L'associazione � amministrata da un Consiglio di Direttivo,	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di nove	
	Consiglieri, e comunque in numero dispari, all'interno del	
	quale devono essere nominati:	
	- un Presidente;	
	- un Vicepresidente;	
	- un Segretario;	
	- un Tesoriere.	
	Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Codice del Terzo	
	Settore, i primi amministratori sono nominati con l'atto	
	costitutivo, mentre, successivamente, gli amministratori sono	
	- 22 -	

	nominati dall'assemblea degli associati.	
	Può assumere la carica di amministratore solo chi sia in	
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza.	
	La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le	
	persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle	
	persone giuridiche associate, ai sensi del combinato disposto	
	di cui agli articoli 26, comma 2, del Codice del Terzo	
	Settore e 2382 del Codice Civile.	
	Gli amministratori possono essere anche non associati, ai	
	sensi dell'articolo 26, comma 4, del Codice del Terzo	
	Settore.	
	Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della	
	loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la	
	cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente	
	o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del	
	Codice del Terzo Settore.	
	Il Consiglio Direttivo attende, in conformità a quanto	
	stabilito dalla Assemblea, all'indirizzo generale della	
	Associazione ed alla approvazione ed attuazione dei programmi	
	annuali di attività; ulteriori iniziative non ricomprese nei	
	programmi potranno essere attuate nel corso dell'anno dal	
	- 23 -	

	Consiglio Direttivo o dal Presidente a condizione che	
	rientrino nelle previsioni statutarie e ne sia garantita	
	preventivamente la copertura finanziaria.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato in 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili per numero	
	3 (tre) mandati.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si	
	applica l'articolo 2386, comma 2, del Codice Civile, nei	
	limiti di compatibilità.	
	Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente,	
	sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli	
	associati in sede di elezioni.	
	Il Presidente:	
	- coordina ed indirizza l'attività dell'ente;	
	- predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo;	
	- esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle	
	adunanze dell'organo amministrativo;	
	- nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali	
	e regionali cui l'ente partecipi.	
	Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa	
	l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	- 24 -	

	tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle	
	materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre	
	giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede	
	legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente	
	convocato, occorre che la convocazione e le modalità di	
	svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per	
	l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica e l'Organo di controllo.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;	
	verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera	
	tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,	
	- 25 -	

	assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza	
	effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	
	intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'organo amministrativo.	
	Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue	
	competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le	
	disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto	
	dell'articolo 2381 del Codice Civile, nei limiti di	
	compatibilità.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri. ha i poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	- 26 -	

	amministratori.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue	
	competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti,	
	anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le	
	disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto	
	dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	La rappresentanza dell'ente spetta a ciascun consigliere, al	
	Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della associazione spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, Codice del	
	Terzo Settore. Le eventuali limitazioni del potere di	
	rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che	
	i terzi ne erano a conoscenza.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Gli associati possono inoltre assegnare agli amministratori	
	- 27 -	

	un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare	
	un'indennità per la cessazione dalla carica, od assegnare	
	emolumenti, compensi o corrispettivi.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati, il loro emolumento, compenso o corrispettivo è	
	stabilito dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.	
	Ai sensi dell'articolo 27 Codice del Terzo Settore, al	
	conflitto di interessi degli amministratori si applica	
	l'articolo 2475-ter codice civile.	
	Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, gli	
	amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli	
	associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli	
	articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e	
	2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio	
	2010, numero 39, in quanto compatibili.	
	Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero	
	il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409	
	codice civile, in quanto compatibile.	
	Ogni associato o almeno un decimo degli associati in caso di	
	più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti	
	che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato,	
	il quale deve tener conto della denuncia nella relazione	
	all'assemblea. Se la denuncia é fatta da almeno un ventesimo	
	degli associati, l'organo di controllo deve agire ai sensi	

	dell'articolo 2408, comma 2, codice civile.	
	Non è consentita la rinunzia o la transazione da parte della	
	associazione o degli associati all'azione di responsabilità	
	contro gli amministratori.	
	Delle obbligazioni e dei debiti assunti dall'associazione	
	rispondono gli amministratori ed anche coloro che agiscono in	
	nome e per conto dell'associazione indipendentemente dalla	
	carica ricoperta.	
	ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'assemblea degli associati può eleggere un organo di	
	controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in	
	ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività	
	esercitate dall'associazione.	
	La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando	
	siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti	
	limiti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00	
	(centodiecimila virgola zero zero);	
	- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro	
	220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque	
	unità.	
	L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due	
	esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	- 29 -	

	La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria	
	quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi	
	dell'articolo 10 (dieci) del presente statuto.	
	I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a	
	revoca o dimissioni o per il periodo determinato in 3 (tre)	
	esercizi dagli associati al momento della nomina e non sono	
	rieleggibili.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.	
	2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può	
	esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso	
	l'organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di	
	- 30 -	

	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli	
	esiti del controllo svolto dell'organo di controllo risultano	
	dal bilancio sociale.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, i	
	componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti	
	dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei	
	terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394,	
	2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo	
	15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 24 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei	
	seguenti limiti:	
	- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro	
	1.100.000,00 (un milione e centomila virgola zero zero);	
	- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	- 31 -	

	euro 2.200.000,00 (due milioni e duecentomila virgola zero	
	zero);	
	- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici	
	unità.	
	L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due	
	esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati	
	costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10	
	(dieci) del presente statuto.	
	Ai sensi dell'articolo 28 Codice del Terzo Settore, il	
	soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde	
	nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori	
	sociali e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-	
	bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e	
	dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, numero 39, in quanto	
	compatibili.	
	ARTICOLO 25 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO -	
	CONFERENZA	
	Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano	
	rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	di parità di trattamento dei partecipanti.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare	
	- 32 -	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati o le modalità di collegamento,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è	
	presente il Presidente.	
	Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento,	
	la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui	
	che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione	
	saranno valide.	
	ARTICOLO 26 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Il bilancio è presentato dall'organo amministrativo agli	
	associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri della associazione, e dalla relazione di missione	
	- 33 -	

	che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale della associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie e di legge.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate inferiori ad euro 300.000,00	
	(trecentomila virgola zero zero) può essere redatto nella	
	forma del rendiconto per cassa.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla	
	modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del	
	Terzo Settore.	
	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 (quattro)	
	del presente statuto, nella relazione di missione o in una	
	annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un	
	milione virgola zero zero) l'organo amministrativo deve	
	depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio	
	sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la	
	Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo	
	Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo	
	- 34 -	

	conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività	
	esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della	
	valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	
	Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila	
	virgola zero zero) annui, l'organo amministrativo deve	
	pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet	
	della associazione gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti	
	degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti	
	nonché agli associati.	
	ARTICOLO 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	Oltre le scritture prescritte nel precedente articolo 26 del	
	presente statuto, l'associazione deve tenere:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali	
	altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono	
	tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla	
	lettera c) del comma precedente, sono tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	- 35 -	

	ARTICOLO 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea degli	
	associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati	
	stessi.	
	Il liquidatore nominato, esperita la procedura di	
	liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di	
	estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi	
	dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il	
	patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di	
	cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti	
	del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che	
	perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	ARTICOLO 29 - ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO	
	SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA	
	Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e,	
	conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica,	
	l'associazione viene iscritta presso il Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs.	
	117/2017.	
	ARTICOLO 30 - RINVIO ALLA LEGGE	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si	
	applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle	
	di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo	
	- 36 -	

Settore) .